

**STATUTO**  
**COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA**

- 1) E' costituita un'Associazione denominata:

**“HOMO”**

- 2) Gli scopi che l'Associazione si pone sono: il sostentamento di attività - sia sociali che individuali - di promozione umana, intesa come libertà dal bisogno materiale, come conquista intellettuale, come crescita spirituale della persona, in quanto destinataria della redenzione cristiana.  
Essa persegue i propri fini intervenendo senza alcuna limitazione di campo e mediante l'adozione di qualsiasi modalità ritenuta più opportuna, ogni qualvolta l'attenzione degli amministratori identifichi nel contesto sociale necessità emergenti o latenti di sovvenzioni, prestiti, investimenti, donazioni, etc.  
L'Associazione non ha scopo di lucro, è estranea ad ogni manifestazione di carattere e fine politico.
- 3) La sede dell'Associazione è in Monza, Via Manzoni n.20
- 4) La durata dell'Associazione inizia dalla data di costituzione (18 Febbraio 1992) fino al 31 Dicembre 2050 salvo proroga da deliberarsi dall'Assemblea dei Soci.

**PATRIMONIO**

- 5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- a- quote dei soci
  - b- contributi di enti pubblici e privati
  - c- lasciti, legato, donazioni, oblazioni, sovvenzioni ed ogni altra attività comunque pervenuta.

**SOCI**

- 6) Possono essere Soci le persone fisiche che non abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione e che abbiano versato nelle casse sociali la quota associativa nella misura annualmente fissata dal Consiglio Direttivo purchè non osti all'ammissione di essi, quali Soci, una insindacabile delibera negativa del Consiglio.
- 7) I Soci hanno diritto di partecipare con voto deliberativo alle Assemblee, nonché di godere di quelle agevolazioni che venissero deliberate dal Consiglio.
- 8) La qualità di Socio si perde per decesso e per dimissioni volontarie con effetto dal momento dell'accettazione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo.
- 9) Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti per morosità i Soci che non ottemperino al versamento della quota associativa annuale o alle altre obbligazioni che eventualmente avessero assunte verso l'Associazione entro il termine fissato caso per caso dal Consiglio.  
Decadono dalla qualità di Socio i falliti non riabilitati, gli interdetti e gli inabilitati.

## ORGANI SOCIALI

### A- ASSEMBLEA

10) L'Assemblea rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'esame e l'approvazione dei bilanci, per la nomina delle cariche sociali, per la discussione ed approvazione di tutti gli altri oggetti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei Soci.

Nelle Assemblee non si possono trattare se non gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo con avviso contenente l'Ordine del Giorno da inviarsi al domicilio dei Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione.

11) L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei Soci.

L'Assemblea, trascorsa un'ora da quella indicata dall'avviso di convocazione, si considera costituita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

12) In deroga a quanto stabilito, le deliberazioni che comportino modificazione allo Statuto, devono in ogni caso essere prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

13) Ogni Socio può farsi rappresentare nelle Assemblee con delega scritta da altro Socio non Consigliere dell'Associazione.

Tuttavia ciascun Socio non può rappresentare più di 5 Soci.

14) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, da persona eletta dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario, anche non Socio, e sceglie tra i Soci, ove ne ravvisi l'opportunità due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, ove siano stati nominati, dagli scrutatori. Nelle Assemblee le deliberazioni si fanno con alzata di mano.

### B- CONSIGLIO DIRETTIVO

15) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dai Soci.

Il Consiglio è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e in seguito, dall'Assemblea dei Soci.

I Consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Le cariche sono gratuite.

- 16) Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'amministrazione, l'impostazione generale dei programmi e delle altre attività che l'associazione si prefigga, compresa la fissazione delle quote associative annue e di tutti quegli atti che ritiene necessari, utili ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, escluso soltanto quelli che la Legge od il seguente Statuto riservano tassativamente all'Assemblea dei Soci.
- 17) Il Consiglio Direttivo (qualora non sia stato nominato dall'Assemblea) nomina il Presidente dell'Associazione il quale rappresenta la stessa di fronte ai terzi ed in giudizio ed al quale è demandata la firma sociale.  
Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un vice Presidente ed anche al di fuori dei propri membri un cassiere o un tesoriere ed un segretario.  
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente parte dei propri poteri e può anche nominare speciali procuratori anche all'infuori dei Soci per il compimento di atti o di categorie di atti.
- 18) Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo reputa opportuno e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.  
Gli avvisi di convocazione sono inviati al domicilio di ogni Consigliere e di ogni Revisore dei Conti (se nominati), almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.  
Detti avvisi devono contenere l'indicazione delle materie da trattare.  
Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno validate quando intervengono almeno due dei suoi membri.
- 19) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.  
Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### C- REVISORE DEI CONTI

- 20) L'Associazione, nel caso in cui l'Assemblea lo reputi opportuno, può avere un Consiglio di Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, tra cui uno con funzione di Presidente e due supplenti, anche non Soci, nominati dall'Assemblea.  
I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 21) I Revisori dei Conti, se nominati, partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo, esaminano, ogni qualvolta lo ritengano opportuno ed anche individualmente, le scritture e gli atti dell'Associazione, controllano nei modi di cui sopra, le esistenze di somme, valori ed in generale di ogni attività di proprietà dell'Associazione, esaminano i libri sociali, i bilanci preventivi e consuntivi riferendo all'Assemblea dei Soci ed in genere controllano l'operato del Consiglio Direttivo in relazione alle norme del presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea.

#### ESERCIZI SOCIALI - BILANCI

- 22) L'esercizio sociale termina al 31 Dicembre di ogni anno.  
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo esprime un giudizio di merito circa il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'esercizio seguente, la cui redazione pratica spetta al Consiglio Direttivo e li presenta per l'approvazione all'Assemblea,

accompagnandoli con propria relazione oltre che con la relazione dei Revisori dei Conti, se nominati.

Il Consiglio, otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci, deposita a disposizione dei Soci, nella sede dell'Associazione, i bilanci insieme alle proprie osservazioni ed a quelle dei Revisori dei Conti, se nominati.

- 23) Gli eventuali utili di esercizio sono destinati esclusivamente al miglior raggiungimento degli scopi dell'Associazione e non può essere distribuito ai Soci alcun dividendo o interesse o compenso e nemmeno possono essere fra di essi ripartite le eventuali riserve dell'Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite.

## SCIoglimento

- 24) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi ragione allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri e determina le modalità di devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.